

**Parere sulla modifica alla programmazione triennale 2019/2021  
Fabbisogno del personale ed elenco annuale 2019**

**IL REVISORE DEI CONTI**

Presa in esame la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 31 dell'8 marzo 2019 avente ad oggetto "Approvazione modifica programma triennale 2019/2021 – fabbisogno del personale ed elenco annuale 2019"

**PREMESSO**

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 30.01.2019, di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 ed elenco annuale 2019, nella quale si prevedeva per il 2019 nessuna assunzione a tempo indeterminato e n.1 assunzione a tempo determinato;
- che l'Ente ritiene di dover ridefinire il piano annuale e triennale occupazionale, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni previste dalla vigente normativa, tenuto conto altresì delle disponibilità finanziarie dell'ente, dando atto che per l'anno 2019 non vengono effettuate assunzioni di personale a tempo indeterminato, mentre possono essere effettuate assunzioni a tempo determinato, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per svolgere funzioni delegate dalla Regione Sardegna mediante l'utilizzo di Alte Professionalità, nonché per interventi di protezione civile e/o di sicurezza stradale;
- che con precedente delibera di approvazione del programma triennale era intendimento di questa amministrazione procedere con una assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.n.257/2000 per n.15 mesi e 30 ore settimanali
- che è intendimento di questa amministrazione procedere con l'ampliamento delle attuali 30 ore settimanali della unità di personale assunta a tempo determinato ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.n.257/2000 per n.15 mesi, portandole a 36 ore settimanali sino al 31.12.2019, al fine di poter contestualmente mettere a disposizione dell'Unione di Comuni Meilogu, 12 ore settimanali del personale di cui trattasi, previo rilascio di nulla osta e sottoscrizione di apposita convenzione

**VERIFICATO**

- l'art.1 c. 562 della finanziaria 2007 , come modificato dall'art. 14 comma 10 D.L. n. 78/2010 e da ultimo con L. 26.04.2012 n. 44, che regolamenta la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei Comuni non soggetti al patto di stabilità, e in particolare: conferma per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno i limiti di non superamento delle spese del personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, che

non devono essere superiore al corrispondente ammontare del 2008; il tetto alle assunzioni è fissato nella copertura delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente, da interpretarsi estensivamente secondo il parere reso dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con deliberazione n. 52/CONTR/10 del 11.11.2010, laddove si legge che "il significato da attribuire all'espressione nel precedente anno contenuta nell'art. 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione";

- che le assunzioni a tempo determinato sono attivabili, in attuazione del disposto dell'art.4 c,1 lett. b) del D.L. 101/2013 convertito con legge 125/2013, esclusivamente per rispondere a esigenze di carattere temporaneo, quali ad esempio la sostituzione per maternità, e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente;
- che ai sensi della legge n. 208/2015 (cd. legge di stabilità anno 2016), commi dal 227 al 229, gli enti locali possono, in ognuno degli anni dal 2016 al 2018, spendere per nuove assunzioni non più del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del personale dell'anno precedente e che solamente per le assunzioni di personale degli enti di area vasta, la capacità assunzionale rimane fissata nelle cifre previste dal DL n. 90/2014, con disapplicazione, per gli anni 2017 e 2018, delle deroghe per gli enti con un rapporto inferiore al 25% tra spesa del personale e spesa corrente, nonché per gli enti con popolazione inferiore ai 1000 abitanti per i quali il limite è il 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del personale dell'anno precedente;
- che, tenendo conto delle assunzioni effettuate nei precedenti anni, nel 2014, nel 2015 e nel 2016 l'Ente ha rispettato, rispetta e rispetterà (sulla base della proiezione dei dati a regime) il tetto di spesa del personale del 2008, ma non è possibile procedere ad altre assunzioni per periodo indeterminato in quanto non è più soddisfatto il requisito del "turn over" di cui all'art. 1 co. 562 L. 296/2006 e ss.mm.ii., non essendovi ad oggi cessazioni cui non abbia fatto fronte un'assunzione;
- che il Comune di Cossuine ha provveduto alla riduzione della spesa del personale così come evidenziato dai diversi conti consuntivi degli esercizi presi a riferimento dalla normativa di cui al comma 562 della L. n. 296/2006;
- che nessuna assunzione a tempo indeterminato è prevista per il triennio 2019-2021

VISTI


i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili interessati

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

Sassari, 11 marzo 2019

Il Revisore dei Conti  
(Dr. Giovanni Saba)



The image shows a circular professional stamp of the 'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili' (Order of Chartered Accountants and Auditors) for the Province of Sassari. The stamp contains the text 'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI' and 'PROVINCIA DI SASSARI'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. Saba'.